



## **Revisione parziale dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone: clausola di salvaguardia applicabile ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania (contingente di permessi B UE/AELS)**

### **Commento esplicativo**

La presente revisione dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) è resa necessaria dalla decisione del Consiglio federale del 18 aprile 2018 di applicare ai lavoratori (salarati e indipendenti) della Bulgaria e della Romania (UE-2) la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 10 paragrafo 4c 1° periodo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)<sup>1</sup>, il quale rimanda al suo articolo 10 paragrafo 4.

La decisione verte sul mantenimento del contingente odierno di permessi di dimora iniziali (permessi B UE/AELS) nei riguardi dei lavoratori della Bulgaria e della Romania durante un anno supplementare, ossia dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.

A fronte di questa decisione occorre adeguare conseguentemente l'articolo 38 OLCP. Dal 1° giugno 2019 i cittadini della Bulgaria e della Romania beneficeranno di nuovo della libera circolazione completa delle persone.

Questa decisione non richiede altre modifiche oltre a quella introdotta al capoverso 8 dell'articolo 38 OLCP. Le altre disposizioni adeguate il 1° giugno 2017 in concomitanza con la reintroduzione di un contingente di permessi B UE/AELS nei riguardi di questi lavoratori restano applicabili nella loro formulazione odierna.

#### *Art. 38 cpv. 8 OLCP (Disciplinamento transitorio)*

Questo capoverso rimanda alla base legale (art. 10 par. 4c 1° periodo ALC) su cui il Consiglio federale fonda la propria decisione di mantenere il contingente di permessi di dimora iniziali (permessi B UE/AELS) rilasciati ai lavoratori (salarati e indipendenti) cittadini della Bulgaria e della Romania.

Conformemente all'ultimo periodo del primo paragrafo del numero (4) dell'articolo 10 ALC, il numero di nuovi titoli di soggiorno di tale categoria è limitato allo stesso livello dell'anno precedente. Questo numero è stato fissato a 996 unità. La modifica del testo verte pertanto unicamente sul periodo d'applicazione della misura, ossia dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019.

Come per i lavoratori cittadini della Croazia, il contingente di permessi di dimora così assegnato sarà ripartito su base trimestrale conformemente al modello tuttora applicabile ai cittadini della Bulgaria e della Romania.

---

<sup>1</sup> RS 0.142.112.681